

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1544

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

di concerto col Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali

(ELIA)

(V. Stampato Camera n. 3140)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 1993*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81,
sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.

2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo».

Art. 2.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993, è sostituito dal seguente: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati».

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32».

2. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14».

Art. 4.

1. Dopo la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:

«*d*-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappre-

sentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera *b*). Scaduti i termini, la Commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;».

2. Dopo la lettera *e-bis*) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotta dall'articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è aggiunta la seguente:

«*e-ter*) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato».

Art. 5.

1. Dopo la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:

«*d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale».

Art. 6.

1. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione».

Art. 7.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni».

Art. 8.

1. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.